

CERTIFICAZIONI



IL MANIFESTO - AGENDA 2030



CULTURA E SPORT

Una vita piena e gratificante non è fatta solo dalla soddisfazione dei bisogni primari. Arte, cultura, sport, musica e spettacolo sono altrettanto essenziali. Pertanto, noi di PMG Italia operiamo giorno dopo giorno per assicurare che tutti abbiano accesso ai luoghi della cultura e dello sport, senza alcun limite legato alla disabilità, all'età avanzata e ad altre condizioni di fragilità.



TERRITORIO

I nostri collaboratori sono attivi in centinaia di comuni italiani, dove svolgono un'opera di grande valore sociale. Per dare seguito a questo forte radicamento sul territorio, ci impegniamo a stringere relazioni virtuose con organizzazioni di volontariato, associazioni, imprese sociali, fondazioni e altre realtà NO PROFIT.



DIGITALE

In un'ottica evoluzione verso il modello della smart city, le tecnologie digitali diventano infrastrutture vitali per gli spazi urbani. mantenendo il focus sul nostro core business, cioè la mobilità garantita per le categorie fragili, faremo rete con una serie di partner tecnologici per la ricerca e lo sviluppo di nuove soluzioni da mettere a disposizione della collettività.



AMBIENTE

Arginare l'avanzata del riscaldamento globale è assoluta priorità di questo decennio, ribattezzato "il decennio per il clima". Noi di PMG Italia siamo determinati a ridurre l'impatto ambientale delle nostre attività agendo su due fronti distinti ma coerenti tra loro. Da un lato ridurremo le emissioni di gas serra del nostro parco veicoli, che verrà progressivamente rinnovato prediligendo modelli più ecologici. Dall'altro lato, compenseremo le nostre emissioni attraverso iniziative di piantumazione di nuovi alberi.



EDUCAZIONE

Continueremo a fare rete con le scuole, enti pubblici, istituzioni pubbliche e private, con l'obiettivo di promuovere la cultura dell'inclusione. Una cultura che va costruita nel tempo. In sinergia per il nostro network, porremo l'accento sull'impatto positivo che questo approccio genera per la comunità nel suo insieme.

OBIETTIVI DEL PROGETTO



Garantiamo la mobilità alle persone fragili

I nostri veicoli garantiscono la mobilità ai cittadini più fragili, che possono raggiungere ospedali, centri di terapia e occasioni di socialità.



Difendiamo e miglioriamo l'ambiente

La Città ad Impatto Positivo si prende cura dell'ambiente, tutelandolo e migliorandolo attraverso la piantumazione di piante, la cura del verde e la riqualificazione di aree degradate. Ognuno di noi, nel suo piccolo, è responsabile di questo processo atto a salvaguardare il nostro pianeta, anche attraverso piccole azioni come prendersi cura di un seme per garantirne i frutti.



Promuoviamo inclusione e socializzazione

Diamo la possibilità ai minori che si trovano in situazioni delicate, di svolgere attività sociali, grazie all'accompagnamento e alle collaborazioni con Associazioni specializzate nell'organizzazione di attività sportive e ricreative.



Promuoviamo il rapporto Comunità - Imprese

Tutto questo è possibile grazie alla rete che PMG Italia Società Benefit ha costruito in collaborazione con i propri Stakeholder (Enti, Associazioni, Imprese, Cittadini) mettendo al centro dei singoli obiettivi questi goals fondamentali per il raggiungimento del benessere comune, e di condizioni di vita più consoni alle generazioni che verranno.



Miglioriamo la salute attraverso prevenzione e terapie

Prevenire è più efficace e conveniente rispetto al curare, per questo una Città a Impatto Positivo non può che guardare alla tutela della salute e alla prevenzione, anche attraverso la promozione di screening mirati e la distribuzione di strumenti fondamentali in tal senso, come i defibrillatori per cardioproteggere.



Promuoviamo l'Educazione civica

È fondamentale farsi promotori di percorsi di educazione civica nelle scuole, per condividere con gli studenti – la futura classe dirigente – i temi del progetto Città a Impatto Positivo: ambiente, socialità, inclusione.



Assistiamo persone anziane e fragili

Facilitiamo l'inclusione degli anziani garantendo loro accessibilità ai luoghi di socializzazione e di assistenza sanitaria. La raccolta e consegna a domicilio di beni di consumo, alimentari e farmaci permette inoltre di garantire loro sostegno e aiuto primario.

LE OPPORTUNITÀ



Opportunità di riqualificare un'area del territorio attraverso la piantumazione di un numero di alberi pari al numero dei sostenitori del progetto. L'albero è sinonimo di nuova vita, cambiamento e processo di crescita della città oltre a migliorare la qualità dell'aria.



Opportunità di ricevere in comodato d'uso gratuito, per una durata pari alla reale necessità dell'ente beneficiario, un mezzo debitamente attrezzato per il trasporto di persone con difficoltà motorie. Nella parte posteriore dell'automezzo sarà riportato un ringraziamento ai sostenitori del progetto, oltre ai loro loghi.



Opportunità di ricevere uno o più defibrillatori che permetteranno di rendere ancora più sicura la città. Il defibrillatore sarà installato in un totem che riporterà i loghi dei sostenitori e uno speciale ringraziamento a loro dedicato.





Opportunità di entrare nella community delle CIP italiane l'App (Citta Impatto Positivo) che mette in rete tutte le esperienze e i soggetti che prevede uno spazio dedicato alle informazioni istituzionali e promozione territoriale.



Opportunità di organizzare un percorso formativo con uno o più istituti scolastici. Su argomenti inerenti all'agenda 2030 al mondo Benefit, responsabilità sociale ed Impatto positivo. Per stimolare il senso civico e coinvolgere gli alunni è previsto il lancio di un Contest fra gli studenti con l'obiettivo di ideare nuovi progetti mirati a generare un impatto positivo sul territorio, le idee più votate saranno premiate con una o più borse di studio in materiale didattico.



Opportunità di comunicare tutti gli importanti interventi del progetto tramite l'utilizzo di QR Code associati a video interviste permettendo di comunicare direttamente con cittadini, imprenditori e altri stakeholder.



Tutto questo per l'Ente beneficiario completamente **GRATUITO**

ALCUNE NOSTRE PARTNERSHIP



Il progetto INSUPERABILI nasce nel 2012 dall'idea di creare una scuola calcio per ragazzi e ragazze con disabilità fisico-motorie, cognitive e affettivo-relazionali, emotive e comportamentali. Attraverso il calcio si mira a garantire la crescita e l'integrazione di ragazzi con disabilità all'interno della società. Lo sport è uno strumento di socializzazione ed integrazione che, con il divertimento e l'allenamento, può portare miglioramenti a livello di salute psico-fisica, di soddisfazione personale e più in generale di qualità di vita del singolo atleta.



Dynamo Camp è un luogo magico situato nell'appennino Tosco-Emiliano. Dotato di una struttura in grado di ospitare bambini affetti da patologie gravi e croniche. Dynamo Camp offre la possibilità di trascorrere gratuitamente periodi di vacanza seguiti da personale altamente qualificato. Siamo davvero felici di aver stretto una collaborazione con un'ecceellenza Mondiale e di poter contribuire al sorriso di tanti bambini.



Disabili no limits nasce a Milano nel 2011 da un'idea di Giusy Versace, atleta paralimpica e campionessa italiana dei 100 e 200 metri. Grazie ad una tecnologia avanzata e accessibile Disabili no limits ha l'obiettivo di restituire a tutte le persone con disabilità una vita più autonoma donando ausili che, ad oggi, non sono previsti dal Sistema Sanitario Nazionale (ASL). Siamo felici di aver conosciuto Giusy e di condividere continuamente importanti progetti sociali



Plaple è una web TV che vuole diffondere buone notizie, buone pratiche, progetti virtuosi con l'obiettivo di creare cultura e stimolare l'emulazione delle buone pratiche. La redazione giornalistica PLAPLE diffonde le testimonianze dei protagonisti ambasciatori della " Città ad impatto positivo".

Plaple è... cittadini, volontari, istituzioni, organizzazioni, personaggi pubblici, insieme per migliorare la nostra vita e quella del nostro pianeta.

Perché non esiste un Pianeta B.

www.plaple.tv

RITORNO SOCIALE SULL'INVESTIMENTO - SROI

Il ritorno sociale sull'investimento (Sroi) è un indicatore per la misurazione e la rendicontazione del più ampio concetto di "valore" dell'impatto positivo generato dal progetto.

Esistono due tipi di analisi Sroi: valutativa e previsionale.

Un progetto "Città ad Impatto Positivo" standard, ha un' analisi Sroi previsionale di 3:1 per ogni € 1 versato il progetto genera un impatto positivo sul territorio di € 3, triplicando quindi il beneficio. Pmg Italia può calcolare e fornire anche lo Sroi per ogni singolo progetto e fornire questo strumento valutativo di analisi da comunicare agli stakeholder.



DICONO DI NOI



“E' ulteriore motivo di soddisfazione per il nostro gruppo collaborare attivamente con un'impresa che svolge un'attività ad alto contenuto etico in quanto, attorno al progetto, si concentrano le migliori risorse della comunità verso un obiettivo comune ad alto valore sociale.”

Ferruccio Bosso
Agente Capo Procuratore



“La collaborazione tra Pmg Italia e il nostro gruppo è da sempre basata da sempre su principi di correttezza, trasparenza, professionalità, etica...”

Marco Marraccini
Fleet Channel Manager



“La collaborazione sviluppata tra Pmg Italia Spa ed il nostro gruppo si basa su correttezza commerciale e professionalità, rispetto alle quali possiamo certificare che Pmg Italia Spa è ai massimi livelli del nostro ranking di valutazione.”

Ranieri Marchisio
Key Account Manager





Referente Territoriale:

Laura Alessandri

Tel. 3478032390

Email: l.alessandri@pmg-italia.it

Sede Operativa:

Via Soperga, 36 Milano 20127, Tel. 0230377029

www.pmg-italia.it

www.cittaadimpattopositivo.it



CONTRATTO**PER IL "PROGETTO CITTA' AD IMPATTO POSITIVO"**

tra

la **SER.CO.P. a.s.c.**, con sede in Via dei Cornaggia, 33 – 20017 Rho (MI), codice fiscale e P.IVA 05728560961, in persona del suo Presidente Sig. Primo Mauri, nato a, il, di seguito nel presente contratto denominato per brevità "Ente Beneficiario"

E

la Società **P.M.G. ITALIA S.p.A. Società Benefit**, con sede legale in BOLZANO (BZ), Viale Druso 329/A, Cod. Fisc. 02776940211, in nome e per conto della quale interviene il Legale Rappresentante Sig. MARCO ACCORSI, nato a il, in seguito per brevità "**PMG**";

Premesso che

- l'Ente Beneficiario promuove ogni forma di autonomia e di integrazione delle persone con disabilità e svantaggiate (in questa sede e limitatamente a questo "Progetto" si intendono per persone svantaggiate gli anziani, i disabili e comunque coloro che risultino svantaggiati in ragione di condizioni fisiche o psichiche, temporanee o permanenti) e/o promuove ogni forma di attività volta a tutelare l'ambiente, l'inclusione sociale ed il benessere della società con particolare riferimento alle persone più fragili;
- PMG è società benefit e in quanto tale svolge attività volte a generare un impatto positivo nei confronti della società e dell'ambiente;
- a tal fine PMG promuove il "Progetto Città ad Impatto Positivo" che può concretizzarsi in diverse progettualità, realizzate in sinergia con Enti Pubblici e/o Privati e/o persone, aventi tutte l'obiettivo di migliorare le condizioni socio-ambientali della collettività di una determinata città e diffondere una cultura di impatto positivo;
- il "Progetto Città Ad Impatto Positivo" è realizzato da PMG attraverso le progettualità convenute ed allegate al presente contratto la cui sostenibilità è di regola, salvo alcune specifiche progettualità, condizionata alle risorse economiche acquisite tramite rapporti contrattuali conclusi dagli imprenditori locali e persone fisiche (collettività) a seguito dell'attività di sensibilizzazione svolta da parte degli incaricati di PMG oppure attraverso l'attività di fundraising (Trustmeup);
- attraverso il "Progetto Città Ad Impatto Positivo" viene pertanto anche stimolato il senso di responsabilità sociale degli imprenditori locali e delle persone al fine di offrire un valido supporto ai servizi socio assistenziali territoriali, di sensibilizzare la comunità nei confronti delle persone più vulnerabili o svantaggiate con attività di aiuto reciproco, oltre che di stimolare comportamenti virtuosi nei confronti dell'ambiente;
- PMG intende altresì promuovere la diffusione della cultura di Impatto Positivo mediante strumenti di comunicazione di qualsiasi genere tra i quali l'applicazione "Città ad impatto Positivo";

tutto ciò premesso e considerato, tra le parti sopra descritte si conviene e stipula quanto segue:

1) PREMESSE

Le premesse e gli allegati a) Progetto Ambiente b) Progetto di Mobilità Garantita c) Progetto Formazione ed d) Progetto per la donazione defibrillatori e dal n. 1 al 7 di seguito indicati formano parte integrante e

sostanziale del presente contratto.

2) OGGETTO E FINALITA' DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha come oggetto la realizzazione delle progettualità concretamente individuate nei seguenti allegati: a) Progetto Ambiente b) Progetto di Mobilità Garantita c) Progetto Formazione e d) Progetto per la cessione a titolo gratuito di defibrillatori

3) NUOVE PROGETTUALITA'

Nell'eventualità in cui l'Ente Beneficiario comunichi alla PMG l'intenzione di realizzare un nuovo progetto differente da quelli di cui all'art. 2, le parti provvederanno a concordare il contenuto di tale nuovo progetto ed a sottoscriverlo affinché lo stesso divenga parte integrante del presente contratto Progetto Città ad Impatto Positivo unitamente ai progetti già sottoscritti di cui all'art. 2, con conseguente applicazione delle pattuizioni convenute nel presente contratto.

4) MODALITA' DEL PROGETTO

Il "Progetto Città ad Impatto Positivo" si realizza attraverso fasi propedeutiche, contestuali e successive alla sottoscrizione del presente contratto, che per semplicità vengono qui di seguito schematicamente riportate:

Fasi antecedenti il Contratto:

L'Ente Beneficiario si impegna ad ottenere da parte del competente organo amministrativo (Comune, Provincia, Unione) il rilascio di uno specifico Patrocinio in favore del "Progetto Città ad Impatto Positivo" realizzato attraverso le progettualità di cui all'art. 2.

L'Ente Beneficiario si impegna a sottoscrivere (con firma, timbro e autorizzazioni necessarie), contestualmente al presente contratto, i seguenti documenti (allegati):

All.1: richiesta appuntamento per presentazione progetto (alla firma di Presidente di Sindaco e Assessori);

All.2: lettera di presentazione del progetto rivolta ai potenziali sponsor (alla firma di Presidente di Sindaco e Assessori);

All.3: lettera di presentazione del progetto rivolta alle aziende già sponsor nel solo caso di rinnovo del progetto (alla firma di Presidente di Sindaco e Assessori);

All.4: lettera di accreditamento dell'agente di vendita (alla firma di Presidente di Sindaco e Assessori);

L'Ente Beneficiario si impegna a compilare l'allegato Questionario Dei Servizi (all.5), propedeutico alla redazione del "Documento Dei Servizi" (all. 6), che sarà condiviso tra le parti e realizzato anche in forma multimediale, e nel quale verranno riportati i servizi che l'Ente Beneficiario realizzerà in funzione del Progetto Città ad Impatto Positivo.

Fasi contestuali alla sottoscrizione del presente Contratto:

Contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, PMG e l'Ente Beneficiario individuano, concordano il contenuto e sottoscrivono le effettive progettualità che intendono realizzare di comune accordo rispetto a quelle indicate nell'art 2

Fasi successive al Contratto:

- a) Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Ente Beneficiario autorizza PMG a personalizzare i documenti originali di cui agli allegati n° 1, 2, 3, 4 con la sola aggiunta delle generalità anagrafiche del soggetto destinatario delle comunicazioni stesse. PMG si impegna a comunicare preventivamente rispetto all'inizio delle attività di presentazione del progetto i nominativi dei soggetti incaricati alla locazione degli spazi pubblicitari in conformità al presente contratto ed ai progetti di cui all'art. 2;
- b) In corso d'opera, eventuali variazioni dei nominativi dei soggetti incaricati saranno comunicate via PEC (Posta Elettronica Certificata) all'Ente Beneficiario.
- c) L'Ente Beneficiario ha facoltà di mettere a disposizione di PMG un elenco critico, ma non esclusivo, di soggetti potenzialmente interessati a partecipare al progetto, ai quali verrà illustrata la progettualità;
- d) L'Ente Beneficiario convoca presso la propria sede una conferenza stampa per la presentazione del "Progetto Città ad Impatto Positivo" e la sensibilizzazione dei soggetti interessati (operatori sociali, associazioni del territorio, volontari, ecc.). La sopracitata Conferenza Stampa andrà concordata col funzionario PMG di zona.
- d) L'Ente Beneficiario si impegna a mettere a disposizione della PMG il proprio logo per le finalità di cui alle successive lettere e) ed f);
- e) L'Ente Beneficiario, a decorrere dall'avveramento delle condizioni sospensive eventualmente pattuite nei singoli progetti di cui all'art. 2 si impegna entro e non oltre l'ultimo giorno di ogni trimestre successivo, a rendicontare in formato multimediale gli impatti positivi generati attraverso i progetti di cui al medesimo art. 2.
- f) PMG si impegna a diffondere la rendicontazione multimediale di cui alla precedente lettera e)
- g) L'Ente Beneficiario si impegna altresì a compilare contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto la scheda informativa allegata per l'applicazione "Città ad Impatto Positivo" (Allegato 7);
- h) L'Ente Beneficiario si impegna a collaborare attivamente con la PMG per la concreta realizzazione delle progettualità di cui all'art. 2;
- i) L'Ente Beneficiario si impegna a verificare periodicamente, ogni tre mesi, lo stato dei manifesti, targhe e locandine e comunque di tutti i supporti finalizzati alla diffusione del Progetto Ad Impatto Positivo presenti presso la sede del medesimo Ente Beneficiario e sul territorio di riferimento dello stesso, nonché a provvedere alla manutenzione degli stessi e/o comunque a segnalare a PMG eventuali interventi di manutenzione da eseguire.

5) Durata

Il presente contratto è strettamente collegato ai progetti di cui agli articoli 2 e 3 concretamente individuati, concordati e sottoscritti di comune accordo tra le parti e che ne costituiscono l'oggetto.

Pertanto, la cessazione per qualsiasi causa di tutti i progetti concretamente individuati, concordati e sottoscritti di comune accordo tra le parti tra quelli indicati agli articoli 2 e 3 determinerà l'automatica cessazione del presente contratto.

6) Clausola di esclusività

L'Ente Beneficiario dichiara sotto la propria responsabilità di non avere sottoscritto negli ultimi dodici mesi Progetti Città Ad impatto Positivo e/o progetti oggetto dello stesso di cui all'art. 2 e/o progetti simili e/o concorrenti con società diverse da PMG e/o di non aver richiesto negli ultimi dodici mesi patrocinii per progetti simili e/o concorrenti e si impegna a non richiedere il patrocinio e/o concludere iniziative simili o concorrenti per la durata del presente contratto.

7) RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che tutte le informazioni ovvero dati di cui verranno a conoscenza nell'esecuzione del presente contratto, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, hanno natura confidenziale e riservata e, pertanto, si impegnano a non utilizzarle o divulgarle a terzi, in qualunque modo e con qualunque mezzo, per finalità diverse da quelle di cui al presente contratto, salvo quanto richiesto dalla legge e/o sulla base di un legittimo ordine da parte dell'Autorità Giudiziaria, fermo restando in ogni caso l'obbligo di preventiva comunicazione all'altra Parte. L'obbligo di riservatezza che precede non riguarda le informazioni che sono di dominio pubblico.

Ciascuna Parte del presente Contratto tratterà i dati personali delle persone fisiche dell'altra Parte in conformità ai principi stabiliti dal Regolamento Europeo 2016/679 e dal D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i. Ciascuna Parte, nei confronti dei dati che vengono comunicati e afferenti alle persone fisiche dell'altra Parte, agisce in qualità di titolare del trattamento e ha la responsabilità e la capacità di dimostrare la conformità ai principi stabiliti dalle normative in materia di trattamento di dati personali. Ciascuna Parte elabora, manualmente o elettronicamente, i dati personali delle persone fisiche dell'altra Parte in modo tale da garantire un'adeguata sicurezza. L'elaborazione dei dati personali da parte di ciascuna Parte è necessaria per l'esecuzione del presente Contratto. I dati saranno conservati per un periodo di tempo limitato all'esecuzione del presente Contratto; successivamente, saranno distrutti se non è richiesto uno specifico obbligo di conservazione in ossequio a normative in vigore al momento di sottoscrizione del presente Contratto. Le persone fisiche di ciascuna Parte possono esercitare i diritti previsti dal Reg. UE 2016/679 inviando una e-mail ai seguenti indirizzi:

- Per PMG: privacy@pmg-italia.it
- Per l'Ente Beneficiario _____

L'indirizzo di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati Personali (o Data Protection Officer – DPO) di PMG è dpo@ellediservice.it

8) Cessione del contratto

E' fatto divieto all'Ente Beneficiario di cedere a qualunque titolo il presente contratto, salvo diverso accordo scritto tra le parti.

9) MODIFICAZIONI CONTRATTUALI

Nessuna aggiunta o modifica alle statuizioni contenute nel presente accordo sarà considerata valida ed efficace dalle Parti se non effettuata in forma scritta e sottoscritta da entrambe.

10) LEGGE APPLICABILE E FORO ESCLUSIVO CONTROVERSIE

Il presente accordo è regolato dalla legge italiana, e per ogni controversia relativa al presente Contratto, comprese quelle relative alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

11) CLAUSOLE FINALI

Le Parti dichiarano di eleggere domicilio ai fini del presente accordo presso le rispettive sedi legali indicate in epigrafe.

Ogni comunicazione afferente il presente accordo dovrà essere inviata per iscritto tramite raccomandata a.r. ovvero tramite posta elettronica certificata, rispettivamente, per la PMG al seguente indirizzo pec pmgitalia@blqpec.it e per l'Ente Beneficiario al seguente indirizzo pec _____.

La registrazione del presente accordo in caso d'uso sarà a carico della parte che ne ha determinato la necessità.

Fermo il disposto degli artt. 1367 e 1419 c.c., le Parti convengono che, per l'ipotesi in cui una delle clausole del presente contratto sia, in tutto o in parte, invalida e/o inefficace, la stessa dovrà intendersi automaticamente sostituita dalla norma imperativa che regola la materia oggetto della clausola stessa e la cui violazione è causa di detta invalidità e/o di detta inefficacia.

Le parti si impegnano a scambiarsi il presente contratto, debitamente datato e sottoscritto, anche tramite pec.

Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto è stato concordato in ogni sua parte, pertanto non trovano applicazione gli articoli 1341 e 1342 c.c.

Letto confermato e sottoscritto in data __/__/2023.

L' ENTE BENEFICIARIO

P.M.G. ITALIA S.p.A. Società Benefit

(Timbro e firma)

(Timbro e firma)

Fermo restando che il presente contratto è stato concordato dalle parti in ogni sua parte, per quanto occorrer possa le medesime parti concordano di approvare comunque specificamente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1341, comma 2 cod. civ. le seguenti clausole: 6 (Clausola di esclusività), 8 (Cessione del contratto), 10 (Legge applicabile e foro esclusivo controversie) e 11 (Clausole finali).

L' ENTE BENEFICIARIO

P.M.G. ITALIA S.p.A. Società Benefit

(Timbro e firma)

(Timbro e firma)

CONTRATTO PROGETTO FORMATIVO

Tra

la **SER.CO.P. a.s.c.**, con sede in Via dei Cornaggia, 33 – 20017 Rho (MI), codice fiscale e P.IVA 05728560961, in persona del suo Presidente Sig. Primo Mauri, nato a, il, di seguito nel presente contratto denominato per brevità “Ente Beneficiario”

E

la Società **P.M.G. ITALIA S.p.A. Società Benefit**, con sede legale in BOLZANO (BZ), Viale Druso 329/A, Cod. Fisc. 02776940211, in nome e per conto della quale interviene il Legale Rappresentante Sig. MARCO ACCORSI, nato a il, in seguito per brevità “**PMG**”;

premessato che:

- l’Ente Beneficiario e la società benefit PMG sottoscrivono contestualmente al presente contratto il “Progetto Città ad Impatto Positivo” che ha ad oggetto diverse progettualità, realizzate in sinergia con Enti Pubblici e/o Privati e/o persone, aventi tutte l’obiettivo di migliorare le condizioni socio-ambientali della collettività di una determinata città e diffondere una cultura di impatto positivo;
- tra le predette progettualità oggetto del “Progetto Città ad Impatto Positivo” l’Ente Beneficiario e la PMG hanno convenuto di comune accordo anche la conclusione del presente contratto di Progetto Istruzione secondo i termini e le modalità di seguito indicate;
- tutto ciò premesso la PMG e L’ente Beneficiario

convengono quanto segue:**1) PREMESSE**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2) OGGETTO E FINALITA’ DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto l’organizzazione di una sessione formativa della durata massima di 4 ore presso un istituto scolastico, preferibilmente di secondo grado, individuato sul territorio in cui ha sede l’Ente Beneficiario o comunque su un territorio limitrofo, con l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti di tale istituto, preferibilmente le classi 3°, 4° e 5°, alle tematiche di responsabilità sociale e di impatto positivo. Mediante il presente contratto l’Ente Beneficiario e la PMG concorrono dunque a realizzare le finalità del “Progetto Città Ad Impatto Positivo” sottoscritto contestualmente al presente contratto.

3) MODALITA’ DEL PROGETTO

Contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, l’Ente Beneficiario si impegna ad indicare alla PMG l’istituto scolastico presso il quale effettuare la sessione formativa e le generalità di un referente responsabile del progetto formazione.

L'Ente Beneficiario, il referente responsabile e PMG determineranno di comune accordo:

- 1) le classi più idonee alle quali effettuare la sessione formativa
- 2) la data ed il luogo nei quali effettuare la sessione formativa
- 3) gli argomenti della sessione formativa

4) ARGOMENTI DELLA SESSIONE FORMATIVA

Durante la sessione saranno trattate le seguenti tematiche:

- Società benefit e concetto di Impatto Positivo
- Responsabilità sociale
- Integrazione tra Profit e Non Profit
- Modello di business di PMG Società Benefit
- Rete tra gli operatori del sistema economico e sociale (Istituzioni, Enti pubblici, Enti privati, Enti del Terzo settore, Imprese, Finanza, Cittadini eccetera) per la diffusione di una cultura ad impatto positivo verso società ed ambiente.
- Ricerca e Sviluppo per il terzo settore
- L'inclusione sociale
- Lo sport e della disabilità

I temi saranno sviluppati e trattati anche con la collaborazione del Prof. Marco Calamai.

I contenuti dettagliati della sessione formativa saranno in ogni caso condivisi tra l'Ente Beneficiario, il referente responsabile e PMG anche in conformità al corrente programma di studio delle classi individuate.

5) PREMIAZIONE

Al termine della sessione formativa, agli alunni verrà proposta un'attività di elaborazione di un progetto innovativo ad impatto positivo, attinente alle tematiche discusse ed al progetto Città Ad Impatto Positivo. Le 3 progettualità più meritevoli saranno successivamente premiate con un riconoscimento, premio simbolico.

6) ONERI

Sono a carico dell'Ente Beneficiario tutti gli adempimenti inerenti all'organizzazione della sessione formativa ivi compresi l'individuazione della struttura presso la quale organizzare ed effettuare la sessione medesima con la dotazione di un proiettore audio/video.

Sono a carico di PMG tutti gli oneri relativi alla predisposizione del materiale didattico inerente alla sessione formativa, le spese di viaggio, vitto ed alloggio dei propri relatori, i costi dei premi oggetto della premiazione.

7) RECESSO

E' facoltà delle parti recedere dal presente contratto con preavviso di giorni 30.

8) MANLEVA

Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Ente Beneficiario manleva PMG da ogni pretesa e/o diritto e/o azione vantati e/o esercitati da terzi, anche a titolo di risarcimento danni, con riferimento all'oggetto del presente contratto.

9) CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto divieto all'Ente Beneficiario di cedere a qualunque titolo il presente contratto, salvo diverso accordo scritto tra le parti.

10) RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che tutte le informazioni ovvero dati di cui verranno a conoscenza nell'esecuzione del presente contratto, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, hanno natura confidenziale e riservata e, pertanto, si impegnano a non utilizzarle o divulgarle a terzi, in qualunque modo e con qualunque mezzo, per finalità diverse da quelle di cui al presente contratto, salvo quanto richiesto dalla legge e/o sulla base di un legittimo ordine da parte dell'Autorità Giudiziaria, fermo restando in ogni caso l'obbligo di preventiva comunicazione all'altra Parte. L'obbligo di riservatezza che precede non riguarda le informazioni che sono di dominio pubblico.

Ciascuna Parte del presente Contratto tratterà i dati personali delle persone fisiche dell'altra Parte in conformità ai principi stabiliti dal Regolamento Europeo 2016/679 e dal D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i. Ciascuna Parte, nei confronti dei dati che vengono comunicati e afferenti alle persone fisiche dell'altra Parte, agisce in qualità di titolare del trattamento e ha la responsabilità e la capacità di dimostrare la conformità ai principi stabiliti dalle normative in materia di trattamento di dati personali. Ciascuna Parte elabora, manualmente o elettronicamente, i dati personali delle persone fisiche dell'altra Parte in modo tale da garantire un'adeguata sicurezza. L'elaborazione dei dati personali da parte di ciascuna Parte è necessaria per l'esecuzione del presente Contratto. I dati saranno conservati per un periodo di tempo limitato all'esecuzione del presente Contratto; successivamente, saranno distrutti se non è richiesto uno specifico obbligo di conservazione in ossequio a normative in vigore al momento di sottoscrizione del presente Contratto. Le persone fisiche di ciascuna Parte possono esercitare i diritti previsti dal Reg. UE 2016/679 inviando una e-mail ai seguenti indirizzi:

- Per PMG: privacy@pmg-italia.it
- Per l'Ente Beneficiario _____

L'indirizzo di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati Personali (o Data Protection Officer – DPO) di PMG è dpo@ellediservice.it

11) MODIFICAZIONI CONTRATTUALI

Nessuna aggiunta o modifica alle statuizioni contenute nel presente accordo sarà considerata valida ed efficace dalle Parti se non effettuata in forma scritta e sottoscritta da entrambe.

12) LEGGE APPLICABILE E FORO ESCLUSIVO CONTROVERSIE

Il presente accordo è regolato dalla legge italiana, e per ogni controversia relativa al presente Contratto, comprese quelle relative alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

13) CLAUSOLE FINALI

Le Parti dichiarano di eleggere domicilio ai fini del presente accordo presso le rispettive sedi legali indicate in epigrafe.

Ogni comunicazione afferente il presente accordo dovrà essere inviata per iscritto tramite raccomandata a.r. ovvero tramite posta elettronica certificata, rispettivamente, per la PMG al seguente indirizzo pec pmgitalia@blqpec.it e per l'Ente Beneficiario al seguente indirizzo pec_____.

La registrazione del presente accordo in caso d'uso sarà a carico della parte che ne ha determinato la necessità.

Fermo il disposto degli artt. 1367 e 1419 c.c., le Parti convengono che, per l'ipotesi in cui una delle clausole del presente contratto sia, in tutto o in parte, invalida e/o inefficace, la stessa dovrà intendersi automaticamente sostituita dalla norma imperativa che regola la materia oggetto della clausola stessa e la cui violazione è causa di detta invalidità e/o di detta inefficacia.

Le parti si impegnano a scambiarsi il presente contratto, debitamente datato e sottoscritto, anche mediante pec.

Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto è stato concordato in ogni sua parte, pertanto non trovano applicazione gli articoli 1341 e 1342 c.c.

Letto confermato e sottoscritto in data __/__/2023.

L' ENTE BENEFICIARIO

P.M.G. ITALIA S.p.A. Società Benefit

(Timbro e firma)

(Timbro e firma)

Fermo restando che il presente contratto è stato concordato dalle parti in ogni sua parte, per quanto occorrer possa le medesime parti concordano di approvare comunque specificamente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1341, comma 2 cod. civ. le seguenti clausole: 7 (Recesso), 8 (Manleva), 9 (Cessione del contratto), 12 (Legge applicabile e foro esclusivo delle controversie) e 13 (Clausole finali).

L' ENTE BENEFICIARIO

P.M.G. ITALIA S.p.A. Società Benefit

(Timbro e firma)

(Timbro e firma)

CONTRATTO**PER IL "PROGETTO di MOBILITA' GARANTITA"**

tra

la **SER.CO.P. a.s.c.**, con sede in Via dei Cornaggia, 33 – 20017 Rho (MI), codice fiscale e P.IVA 05728560961, in persona del suo Presidente Sig. Primo Mauri, nato a, il, di seguito nel presente contratto denominato per brevità "Ente Beneficiario"

E

la Società **P.M.G. ITALIA S.p.A. Società Benefit**, con sede legale in BOLZANO (BZ), Viale Druso 329/A, Cod. Fisc. 02776940211, in nome e per conto della quale interviene il Legale Rappresentante Sig. MARCO ACCORSI, nato a il, in seguito per brevità "PMG";

premesse che:

- l'Ente Beneficiario e la società benefit PMG sottoscrivono contestualmente al presente contratto il "Progetto Città ad Impatto Positivo" che ha ad oggetto diverse progettualità, realizzate in sinergia con Enti Pubblici e/o Privati e/o persone, aventi tutte l'obiettivo di migliorare le condizioni socio-ambientali della collettività di una determinata città e diffondere una cultura di impatto positivo;
- tra le predette progettualità oggetto del "Progetto Città ad Impatto Positivo" l'Ente Beneficiario e la PMG hanno convenuto di comune accordo anche la conclusione del presente contratto di Progetto di Mobilità Garantita secondo i termini e le modalità di seguito indicate;
- il "Progetto" realizza un beneficio economico per la società promotrice, per le imprese che intendono pubblicizzare la propria attività, per le persone svantaggiate e, indirettamente, anche per l'Ente, che in questo modo garantisce alla comunità un servizio altrimenti oneroso per il proprio bilancio;
- tutto ciò premesso e considerato, tra le parti sopra descritte si conviene e stipula quanto segue:

1) PREMESSE

Le premesse e gli allegati B1 contratto di comodato e B2 prospetto piazzabile formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2) OGGETTO E FINALITA' DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha come oggetto la consegna in comodato d'uso gratuito all'Ente Beneficiario, di autoveicoli attrezzati per il trasporto di persone svantaggiate, acquisiti grazie alle risorse finanziarie derivanti dalla locazione, ad aziende ed esercizi commerciali principalmente residenti sul territorio, degli spazi pubblicitari che verranno posizionati all'esterno e/o all'interno degli autoveicoli stesso.

A nessun titolo l'Ente o l'Associazione così come PMG e i suoi rappresentanti, potranno pretendere o offrire prestazioni accessorie o contributi in denaro o assimilabili né avanzare richieste che non vengano espressamente definite in questo contratto.

Eventuali integrazioni o precisazioni verranno riportate separatamente in un "Addendum" al presente contratto che verrà ugualmente siglato e sottoscritto dalle parti aventi facoltà.

3) MODALITA' DEL PROGETTO DI MOBILITA' GARANTITA

Il "Progetto di Mobilità Garantita" si realizza attraverso le fasi, da intendersi qui integralmente richiamate, specificamente descritte e convenute nell'art. 3 del contratto di Progetto Città Ad Impatto Positivo di cui il presente contratto costituisce oggetto unitamente alle altre progettualità scelte di comune accordo tra le parti tra quelle indicate nell'art. 2 del medesimo contratto di Progetto Città ad Impatto Positivo.

4) TERMINI E CONDIZIONI DI REALIZZO DEL PROGETTO DI MOBILITA' GARANTITA

La consegna di ciascun autoveicolo rimane subordinata al soddisfacimento della seguente condizione sospensiva:

- la locazione, entro 9 (nove) mesi dalla sottoscrizione del presente contratto, degli spazi pubblicitari in misura pari o superiore al 65% (sessantacinque per cento) del numero complessivo di moduli pubblicitari ricavabili sulla carrozzeria di ciascun singolo autoveicolo (vedi allegato B2 prospetto "piazzabile")

Entro il termine di 30 (trenta) giorni successivi alla data in cui si è avverata la condizione sospensiva di cui sopra, PMG si impegna a comunicare all'Ente beneficiario detto avveramento mediante comunicazione scritta.

Se allo scadere del termine perentorio, fissato in nove mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto, la condizione sospensiva non si fosse avverata, PMG dovrà comunicarlo in forma scritta, nel termine di 30 (trenta) giorni, all'Ente beneficiario ed il presente contratto non avrà alcuna efficacia tra le parti.

- 4.1 Qualora la copertura pubblicitaria raggiunta al termine dei 9 (nove) mesi fosse inferiore al 65% (sessantacinquepercento) ma superiore al 40% (quarantapercento), le parti avranno la facoltà di accordarsi successivamente sulla corresponsione, da parte dell'Ente Beneficiario, di un'integrazione da concordarsi negli importi e nelle modalità, a titolo di contributo per le spese d'esercizio.

5) AUTOVEICOLI ATTREZZATI

Al verificarsi della condizione sospensiva PMG, nei termini previsti dal punto 4) del presente contratto, consegnerà in comodato (con sottoscrizione del relativo Contratto di Comodato, Allegato B1) all'Ente Beneficiario:

- n. 1 autoveicolo idoneo per caratteristiche tecniche al trasporto di n. 08 passeggeri (autista escluso) ed attrezzato, con elevatore omologato a norma di legge, per il trasporto di n. 03 sedie a rotelle, destinato esclusivamente al trasporto di persone diversamente abili, anziane e comunque di soggetti svantaggiati (come precedentemente descritto)
- n. 1 autoveicolo idoneo per caratteristiche tecniche al trasporto di n. 04 passeggeri (autista escluso) ed attrezzato, con elevatore omologato a norma di legge, per il trasporto di n. 01 sedia a rotelle, destinato esclusivamente al trasporto di persone diversamente abili, anziane e comunque di soggetti svantaggiati (come precedentemente descritto)

La sequenza dei veicoli indicati NON è vincolante.

La raccolta sul secondo veicolo, verrà valutata in seguito alla consegna del primo, con avveramento della condizione sospensiva di cui all'Art. 4, ovvero il raggiungimento della soglia di sostenibilità del progetto.

Nel caso in cui la condizione sospensiva per il secondo veicolo non si realizzi, le eventuali sponsorizzazioni verranno spostate a riempimento del primo veicolo garantendo agli Sponsor aderenti tutte le condizioni contrattuali sottoscritte relative alla superficie acquistata e alla durata del contratto.

L'autoveicolo attrezzato potrà essere di proprietà di PMG o da questa detenuto a qualsiasi titolo: locazione finanziaria, noleggio a lungo termine eccetera.

6) SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO E CONSEGNA DELL'AUTOVEICOLO

L'autoveicolo verrà consegnato all'Ente Beneficiario unitamente alla sottoscrizione del Contratto di Comodato, la quale dovrà avvenire nel termine di 90 (novanta) giorni dall'avveramento della condizione sospensiva di cui al punto 4 del presente contratto.

L'Ente Beneficiario si impegna ad organizzare una Cerimonia Ufficiale di Consegna, favorendo la partecipazione, oltre che della stampa locale, anche di tutti i soggetti che hanno aderito nonché operato fattivamente per la riuscita del "Progetto".

Le parti si danno atto che nessun contratto di comodato potrà essere sottoscritto fra le parti in mancanza della previa sottoscrizione del presente Contratto di Mobilità e dell'accettazione delle obbligazioni qui contenute.

7) LOCAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICITARI

PMG avrà facoltà di locare gli spazi pubblicitari disponibili sull'autoveicolo, anche ricorrendo all'attività di propri intermediari o soggetti terzi a cui affidare l'incarico della raccolta delle adesioni pubblicitarie. I messaggi pubblicitari non dovranno essere contrari all'ordine pubblico ed al buon costume, avere contenuto politico e ledere la libertà e la dignità del cittadino o dell'Ente Beneficiario. PMG si fa garante della correttezza dei contenuti (riservandosi di non pubblicare messaggi che ritenga non adeguati) coerentemente all'applicazione dei principi contenuti nel proprio Codice Etico che viene sottoposto, per conoscenza, all'Ente.

E' fatto salvo il diritto di PMG di concedere in locazione gli spazi pubblicitari che, successivamente alla consegna dell'autoveicolo, risultassero essere ancora disponibili. A tale scopo, l'Ente beneficiario si impegna a mettere a disposizione l'autoveicolo a PMG che provvederà a comunicare all'Ente, con almeno sette giorni di preavviso, la data prevista per l'intervento.

8) RISARCIMENTO DEI DANNI

Le parti si danno atto che la sottoscrizione del presente contratto ha lo scopo di impegnare le parti a compiere le attività necessarie alla concessione, in comodato gratuito, dell'autoveicolo di cui al punto 5).

La mancata presa in consegna del veicolo da parte dell'Ente comporterà la possibilità, da parte di PMG, di affidare il veicolo ad altra Associazione o Ente avente titolo o necessità, restando validi tutti i titoli e le garanzie illustrati in questo contratto, a dell'impegno sottoscritto dagli e con gli Sponsor.

L'Ente, una volta sottoscritto il Progetto di Mobilità, non potrà revocare a PMG l'autorizzazione ad intraprendere la campagna vendita se non a seguito di comprovati comportamenti illeciti imputabili a PMG. Per nessun motivo PMG dovrà o potrà essere penalizzata a seguito di problematiche insorte all'interno dell'Ente o dell'Associazione e non imputabili al proprio operato.

9) RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che tutte le informazioni ovvero dati di cui verranno a conoscenza nell'esecuzione del presente contratto, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, hanno natura confidenziale e riservata e, pertanto, si impegnano a non utilizzarle o divulgarle a terzi, in qualunque modo e con qualunque mezzo, per finalità diverse da quelle di cui al presente contratto, salvo quanto richiesto dalla legge e/o sulla base di un legittimo ordine da parte dell'Autorità Giudiziaria, fermo restando in ogni caso l'obbligo di preventiva comunicazione all'altra Parte. L'obbligo di riservatezza che precede non riguarda

le informazioni che sono di dominio pubblico.

Ciascuna Parte del presente Contratto tratterà i dati personali delle persone fisiche dell'altra Parte in conformità ai principi stabiliti dal Regolamento Europeo 2016/679 e dal D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i. Ciascuna Parte, nei confronti dei dati che vengono comunicati e afferenti alle persone fisiche dell'altra Parte, agisce in qualità di titolare del trattamento e ha la responsabilità e la capacità di dimostrare la conformità ai principi stabiliti dalle normative in materia di trattamento di dati personali. Ciascuna Parte elabora, manualmente o elettronicamente, i dati personali delle persone fisiche dell'altra Parte in modo tale da garantire un'adeguata sicurezza. L'elaborazione dei dati personali da parte di ciascuna Parte è necessaria per l'esecuzione del presente Contratto. I dati saranno conservati per un periodo di tempo limitato all'esecuzione del presente Contratto; successivamente, saranno distrutti se non è richiesto uno specifico obbligo di conservazione in ossequio a normative in vigore al momento di sottoscrizione del presente Contratto. Le persone fisiche di ciascuna Parte possono esercitare i diritti previsti dal Reg. UE 2016/679 inviando una e-mail ai seguenti indirizzi:

- Per PMG: privacy@pmg-italia.it
- Per l'Ente Beneficiario _____

L'indirizzo di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati Personali (o Data Protection Officer – DPO) di PMG è dpo@ellediservice.it

10) Cessione del contratto

E' fatto divieto all'Ente Beneficiario di cedere a qualunque titolo il presente contratto, salvo diverso accordo scritto tra le parti.

11) Clausola di esclusiva

L'Ente Beneficiario dichiara sotto la propria responsabilità di non avere sottoscritto negli ultimi dodici mesi Progetto di Mobilità Garantita e/o progetti simili e/o concorrenti con società diverse da PMG e/o di non aver richiesto negli ultimi dodici mesi patrocini per progetti simili e/o concorrenti e si impegna a non richiedere il patrocinio e/o concludere iniziative simili o concorrenti per la durata del presente contratto.

12) MODIFICAZIONI CONTRATTUALI

Nessuna aggiunta o modifica alle statuizioni contenute nel presente accordo sarà considerata valida ed efficace dalle Parti se non effettuata in forma scritta e sottoscritta da entrambe.

13) LEGGE APPLICABILE E FORO ESCLUSIVO CONTROVERSIE

Il presente accordo è regolato dalla legge italiana, e per ogni controversia relativa al presente Contratto, comprese quelle relative alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

14) CLAUSOLE FINALI

Le Parti dichiarano di eleggere domicilio ai fini del presente accordo presso le rispettive sedi legali indicate in epigrafe.

Ogni comunicazione afferente il presente accordo dovrà essere inviata per iscritto tramite raccomandata a.r. ovvero tramite posta elettronica certificata, rispettivamente, per la PMG al seguente indirizzo pec pmgitalia@blqpec.it e per l'Ente Beneficiario al seguente indirizzo pec _____.

La registrazione del presente accordo in caso d'uso sarà a carico della parte che ne ha determinato la necessità.

Fermo il disposto degli artt. 1367 e 1419 c.c., le Parti convengono che, per l'ipotesi in cui una delle clausole del presente contratto sia, in tutto o in parte, invalida e/o inefficace, la stessa dovrà intendersi automaticamente sostituita dalla norma imperativa che regola la materia oggetto della clausola stessa e la cui violazione è causa di detta invalidità e/o di detta inefficacia.

Le Parti si impegnano a scambiarsi il presente contratto, debitamente datato e sottoscritto, anche tramite pec.

Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto è stato concordato in ogni sua parte, pertanto non trovano applicazione gli articoli 1341 e 1342 c.c.

Letto confermato e sottoscritto in data __/__/2023.

L' ENTE BENEFICIARIO

P.M.G. ITALIA S.p.A. Società Benefit

(Timbro e firma)

(Timbro e firma)

Fermo restando che il presente contratto è stato concordato dalle parti in ogni sua parte, per quanto occorrer possa le medesime parti concordano di approvare comunque specificamente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1341, comma 2 cod. civ. le seguenti clausole: 4 (Termini e condizioni di realizzo del progetto di mobilità garantita), 8 (Risarcimento dei danni), 10 (Cessione del contratto), 11 (Clausola di Esclusiva), 13 (Legge applicabile e foro esclusivo delle controversie) e 14 (Clausole finali).

L' ENTE BENEFICIARIO

P.M.G. ITALIA S.p.A. Società Benefit

(Timbro e firma)

(Timbro e firma)

CONTRATTO DI COMODATO

per n° 1 AUTOVEICOLO appositamente attrezzato per il trasporto di persone svantaggiate

sottoscritto in data ___/___/___, località _____ (___) a seguito di Patrocinio n° _____ del ___/___/___ concesso dal Comune di _____, ed a seguito del contratto per il "Progetto di Mobilità Garantita" del ___/___/___, con la presente scrittura privata valida a tutti gli effetti di legge

tra

la **SER.CO.P. a.s.c.**, con sede in Via dei Cornaggia, 33 – 20017 Rho (MI), codice fiscale e P.IVA 05728560961, in persona del suo Presidente Sig. Primo Mauri, nato a, il, di seguito nel presente contratto denominato per brevità "Ente Beneficiario"
e

la Società **P.M.G. ITALIA S.p.A. Società Benefit**, con sede legale in BOLZANO (BZ), Viale Druso 329/A, Cod. Fisc. 02776940211, in nome e per conto della quale interviene il Legale Rappresentante Sig. MARCO ACCORSI, nato a il, di seguito nel presente contratto denominato per brevità "PMG";

Premesso che

La sottoscrizione del Contratto per il "Progetto città ad impatto positivo" e del Contratto per il Progetto di Mobilità Garantita" costituiscono presupposto necessario per la validità del presente contratto di comodato e vengono qui integralmente richiamati nei loro contenuti e nelle loro previsioni;

Tutto ciò premesso tra le parti si stipula quanto segue:

Art. 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di comodato.

Art. 2 - OGGETTO

PMG concede in comodato gratuito all'Ente Beneficiario, che accetta e s'impegna ad utilizzarlo con la dovuta diligenza, n. 1 (uno) autoveicolo di marca ___ mod. _____, targa _____ idoneo per caratteristiche tecniche al trasporto di n. ___ passeggeri (autista escluso) ed attrezzato, con elevatore omologato a norma di legge, per il trasporto di n. ___ sedia/e a rotelle.

Art. 3 - DESTINAZIONE DELL'AUTOVEICOLO

L'autoveicolo s'intende concesso in comodato esclusivamente per il trasporto di persone svantaggiate, ed attività connesse.

Art. 4 - PERSONE SVANTAGGIATE

Per persone svantaggiate s'intendono gli anziani, i disabili e comunque coloro che risultano svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, sociali o familiari.

Art.5 - TITOLARITÀ GIURIDICA

L'Ente Beneficiario non potrà avanzare alcuna pretesa sull'autoveicolo descritto al precedente Art. 2 e i creditori dello stesso non potranno esperire alcuna azione esecutiva sull'autoveicolo stesso per soddisfare i loro diritti di credito.

Art.6 - CONSEGNA DELL'AUTOVEICOLO

La consegna dell'autoveicolo avviene presso la sede dell'Ente Beneficiario a cura di PMG. Dal momento della consegna, l'Ente Beneficiario assume l'onere della custodia dell'autoveicolo, con ogni conseguente responsabilità per la manutenzione, la conservazione e l'utilizzazione nei confronti di PMG, della Pubblica Amministrazione, del conducente, delle persone trasportate e dei terzi in genere.

Art. 7 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha la durata di 24 mesi. Alla scadenza di tale termine il contratto si intenderà rinnovato automaticamente ed alle medesime condizioni per ulteriori 24 mesi e così di volta in volta ad ogni successiva scadenza. Nel caso in cui, prima della scadenza del termine convenuto, si verifichi che l'Ente Beneficiario non sia più nelle condizioni di perseguire gli scopi sociali istituzionali, PMG potrà esigere l'immediata restituzione dell'autoveicolo. In tale ipotesi resta inteso che, in caso di restituzione dell'autoveicolo, è escluso qualsivoglia diritto di rivalsa o indennizzo a favore dell'Ente Beneficiario.

Art. 8 - RECESSO DAL CONTRATTO

Le Parti, decorso il primo periodo di durata contrattuale, potranno recedere dal presente contratto dandone comunicazione scritta all'altra parte mediante raccomandata A/R con preavviso pari ad almeno 6 mesi. PMG potrà recedere dal presente contratto, previo preavviso di 30 giorni da comunicare all'Ente Beneficiario mediante raccomandata A/R., qualora quest'ultimo utilizzi l'autoveicolo per un uso diverso da quello pattuito (Art. 3 che precede) ovvero qualora l'Ente beneficiario non adempia agli obblighi previsti dall'articolo 4 punto e) del contratto per il Progetto Città ad Impatto Positivo richiamato in premesse, ovvero alla rendicontazione trimestrale attraverso materiale multimediale degli impatti positivi generati attraverso le progettualità del contratto il Progetto Città ad Impatto Positivo, con particolare riferimento all'utilizzo del veicolo di cui al presente contratto di comodato.

Art. 9 - RESTITUZIONE DELL'AUTOVEICOLO

L'autoveicolo concesso in comodato sarà restituito nello stato in cui è stato consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso. La restituzione da parte dell'Ente Beneficiario dovrà avvenire presso la sede dell'Ente Beneficiario alla data di scadenza del presente contratto di comodato. All'atto della riconsegna o nei quindici giorni successivi PMG potrà contestare danni e/o difetti e l'eventuale mancanza degli accessori di cui il veicolo era dotato, addebitando il costo dei danni/riparazioni o quanto necessario per dotare nuovamente il veicolo degli accessori mancanti o inutilizzabili.

Art. 10 - CLAUSOLA PENALE

Nel caso in cui il Comodatario ritardi la restituzione dell'autoveicolo concesso in comodato, sarà dovuta a PMG una penale che le parti convengono fin d'ora pari ad euro 100,00.- per ogni giorno di ritardo.

Art. 11 - DIRITTI E OBBLIGHI DELLA COMODANTE

11.1 - PMG provvederà al pagamento della tassa di possesso annuale, degli eventuali oneri e tasse connesse alla circolazione dello stesso, del premio annuale delle assicurazioni obbligatorie per legge, della polizza infortuni conducente, dei tagliandi previsti dalla casa costruttrice, dei costi relativi agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, dei cambi degli pneumatici (compresi pneumatici invernali) che si renderanno necessari, fatto salvo l'obbligo da parte del Comodatario di osservare i normali comportamenti manutentivi affinché i consumi degli pneumatici siano regolari e proporzionali ai chilometri percorsi.

PMG si impegna, all'atto della consegna dell'autoveicolo ed ad ogni successiva scadenza, a fornire all'Ente Beneficiario il tagliando dell'assicurazione da esporre sul parabrezza del veicolo.

11.2 - PMG si impegna nei confronti dell'Ente Beneficiario a sostituire l'autoveicolo nel caso in cui quest'ultimo perisca per causa ad esso non imputabile. Ai fini del presente contratto e a solo titolo esemplificativo si intende per perimento dell'autoveicolo il furto, la completa distruzione, ovvero il danneggiamento che ne impedisca qualsiasi riparazione.

11.3 – Nel caso di sinistro, purché non cagionato da dolo o colpa grave del conducente, PMG si impegna nei confronti dell'Ente Beneficiario a sostenere i costi relativi alle riparazioni dell'autoveicolo offrendo all'Ente Beneficiario pari tutele a quelle offerte da una polizza Kasko. Nel caso di fermo dell'autoveicolo che si protragga oltre quindici giorni, PMG si impegna a consegnare all'Ente Beneficiario un autoveicolo sostitutivo della stessa tipologia.

11.4 - PMG si impegna a non apporre sull'autoveicolo messaggi pubblicitari che per la loro natura possano risultare in contrasto con le finalità dell'Ente Beneficiario e con l'interesse degli utenti, che si possono così qualificare: messaggi contrari all'ordine pubblico, al buon costume, con contenuto politico e qualsiasi altro messaggio che possa ledere la dignità del cittadino o dell'Ente Beneficiario. Rimane diritto esclusivo di PMG apporre, sostituire, eliminare dalle superfici dell'autoveicolo i messaggi pubblicitari durante tutto il periodo di vigenza del presente contratto di comodato.

Art. 12 - DIRITTI E OBBLIGHI DEL COMODATARIO

12.1 – L'Ente Beneficiario, a cui viene concesso in uso l'autoveicolo, si obbliga ad utilizzarlo sempre nel rispetto della destinazione disposta dall'Art. 3 del presente contratto.

12.2 - E' fatto divieto all'Ente Beneficiario di concedere l'autoveicolo in sublocazione, noleggio, concessione o prestito o a qualunque altro titolo a terzi di qualunque natura, salvo Associazioni di Volontariato o Aziende convenzionate con l'Ente Beneficiario e comunque aventi lo scopo di prestare assistenza alle persone svantaggiate, identificate al precedente Art. 4, salvo che venga rilasciata esplicita autorizzazione per iscritto da PMG. In ogni caso, l'Ente Beneficiario si impegna a segnalare tempestivamente e per iscritto a PMG i dati relativi al soggetto al quale verrà concesso l'utilizzo dell'autoveicolo (denominazione, indirizzo, recapito telefonico, responsabile, ecc.). E' inoltre vietata la cessione del contratto in qualunque forma essa venga attuata.

12.3 – L'Ente Beneficiario si obbliga ad utilizzare l'autoveicolo con la diligenza del buon padre di famiglia, a conservarlo e mantenerlo in ottimo stato di manutenzione ed in sicurezza, e a rispettare le norme di utilizzo e manutenzione come previsto dalla Casa Costruttrice. Non potranno essere effettuate sostituzioni o trasformazioni di parti del veicolo, né manomissioni del contachilometri e della strumentazione in genere. L'utilizzo del veicolo dovrà avvenire nel pieno rispetto di tutte le indicazioni, prescrizioni e limitazioni previste nel libretto di circolazione oltre che in ottemperanza alla legge vigente. L'Ente Beneficiario dovrà comunicare a PMG la necessità di sottoporre l'autoveicolo a controlli periodici, manutenzioni, riparazioni o sostituzioni di sue parti oltre che qualunque fatto o evento che comprometta il funzionamento e/o il valore dell'autoveicolo stesso.

L'Ente Beneficiario, dopo averne ricevuto comunicazione preventiva via e-mail da parte di PMG, è altresì tenuto a sottoporre il veicolo alla revisione entro e non oltre la data di scadenza. Ogni eventuale sanzione (Art. 80 Codice della Strada) o penalità o danno conseguente alla mancata effettuazione della revisione verrà addebitato all'Ente.

12.4 - Sono a carico dell'Ente Beneficiario i costi derivanti dall'utilizzo dell'autoveicolo, quali i costi relativi all'autista, al carburante e al lubrificante (rabbocco dell'olio ogni qualvolta necessario); inoltre, relativamente all'elevatore, si raccomanda di effettuare periodicamente e comunque almeno una volta all'anno: la pulizia di giunti e snodi, la verifica di assenza di perdite nel circuito idraulico, la lubrificazione, l'ingrassaggio e la regolazione della movimentazione. Sono a carico dell'Ente Beneficiario le incombenze necessarie a mantenere il veicolo in ottimo stato di manutenzione e in sicurezza. Es : a) controllo periodico del livello dell'olio; b) controllo costante della pressione degli pneumatici e stato d'usura degli stessi.

12.5 – L'Ente Beneficiario si obbliga, nell'utilizzo dell'autoveicolo, ad impiegare esclusivamente personale che possieda tutte le autorizzazioni e patenti necessarie alla guida del particolare tipo di autoveicolo e risponderà come di fatto proprio di ogni comportamento del conducente. Il conducente deve avere ottenuto idonea patente di guida da almeno un anno. Al conducente dell'autoveicolo è fatto espresso divieto di chiedere, a qualsiasi titolo, compensi ai passeggeri dell'autoveicolo. Ai passeggeri ed al conducente, è fatto espresso divieto di:

- gettare oggetti dal veicolo sia fermo che in movimento;
- pretendere che il trasporto venga utilizzato in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

Sono a carico dell'Ente Beneficiario le spese relative al personale addetto alla guida dell'autoveicolo, e al personale impiegato in qualsiasi attività relativa al suo utilizzo.

12.6 - L'Ente Beneficiario risponderà in proprio per le eventuali infrazioni commesse in violazione alle norme che disciplinano la circolazione stradale, sostenendo gli oneri per le relative contravvenzioni oltre alle spese. E' fatto obbligo al comodatario trasmettere a PMG copia della quietanza di pagamento delle eventuali sanzioni entro 15 giorni dal pagamento delle stesse. Qualora la società proprietaria del veicolo

o altra società (es. PMG) dovessero sostenere il pagamento delle contravvenzioni comminate, l'Ente Beneficiario dovrà immediatamente rimborsare, a prima richiesta, l'importo di dette contravvenzioni oltre alle spese sostenute, ovvero costituirsi parte attiva per la presentazione di eventuali ricorsi alle autorità competenti.

12.7 - E' incombenza dell'Ente Beneficiario richiedere alle autorità competenti, l'eventuale rilascio dell'autorizzazione per il transito e la sosta nelle zone a traffico limitato (Z.T.L.) e lo specifico "contrassegno invalidi" da applicare sull'autoveicolo per il parcheggio negli spazi riservati ai disabili.

12.8 - E' incombenza del Comodatario verificare che l'effettivo utilizzatore del veicolo fornisca formale segnalazione all'ufficio locale della Motorizzazione Civile per aggiornare l'Archivio Nazionale dei Veicoli (ANV) e dei documenti di circolazione, così come prescritto dall'articolo 94, comma 4 – bis del C.d.S. e assicurarsi che il tagliando rilasciato venga conservato unitamente al libretto di circolazione. Contestualmente, gli autisti del veicolo dovranno essere in possesso di documento che attesti la loro appartenenza all'Ente affidatario.

12.9 - In caso di sinistro, l'Ente Beneficiario si obbliga ad informarne immediatamente, oltre che la Compagnia Assicurativa, anche PMG. L'Ente beneficiario sarà comunque responsabile della perdita, distruzione o sottrazione del veicolo o di parti dello stesso, nonché degli eventi dannosi per i quali non abbia inoltrato regolare denuncia alla Compagnia Assicurativa entro il termine massimo concesso o per i quali per sua colpa non verrà liquidato l'indennizzo, e sarà obbligato pertanto a ripristinare il veicolo nella sua condizione originaria, a rimpiazzarne le parti con pezzi originali o a corrisponderne il valore a PMG.

12.10 - E' fatto divieto all'Ente Beneficiario di rimuovere o manomettere i messaggi pubblicitari installati, né tanto meno di apporne di diversi. L'Ente Beneficiario è altresì obbligato ad informare PMG di qualsiasi irregolarità ovvero difformità che insorga nello spazio promozionale durante l'uso dell'autoveicolo tale da ridurre in qualunque modo la "visibilità" e la capacità di diffondere il messaggio promozionale ai potenziali consumatori.

12.11 - In ogni caso, l'Ente Beneficiario si impegna a manlevare PMG dalle eventuali azioni di risarcimento che la comodante dovesse subire, per la cattiva manutenzione della carrozzeria su cui sono affissi i loghi pubblicitari o semplicemente per non aver relazionato annualmente o avvisato tempestivamente PMG del cattivo stato dei loghi e dei messaggi pubblicitari.

Art. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il mancato adempimento di uno degli obblighi di cui al presente contratto ed, in particolare, degli obblighi imposti dai precedenti Articoli 11 e 12, costituiscono giusta causa di risoluzione del contratto.

Art. 14 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto è risolto di diritto, senza necessità di pronuncia giudiziale, quando PMG sia sottoposta a procedura di fallimento, di concordato, di amministrazione controllata o di scioglimento.

Art. 15 - MODIFICHE CONTRATTUALI

Qualsiasi modifica al presente contratto non sarà valida e vincolante, ove non risulti da atto scritto firmato da ciascuna delle Parti.

Art. 16 - COMUNICAZIONI E NOTIFICHE

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente accordo dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata per lettera raccomandata A/R all'indirizzo delle Parti ovvero via PEC (Posta Elettronica Certificata). Resta inteso che presso i relativi indirizzi, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo a questo contratto, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie.

Art. 17 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie riguardanti l'interpretazione, esecuzione, validità o applicazione di questo contratto saranno rimesse alla competenza esclusiva del Foro di Bologna.

Art. 18 - DISCIPLINA DEL PRESENTE ACCORDO

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si applicano gli articoli 1803 e seguenti del codice civile.

Art. 19 - RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che tutte le informazioni ovvero dati di cui verranno a conoscenza nell'esecuzione del presente contratto, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, hanno natura confidenziale e riservata e, pertanto, si impegnano a non utilizzarle o divulgarle a terzi, in qualunque modo e con qualunque mezzo, per finalità diverse da quelle di cui al presente contratto, salvo quanto richiesto dalla legge e/o sulla base di un legittimo ordine da parte dell'Autorità Giudiziaria, fermo restando in ogni caso l'obbligo di preventiva comunicazione all'altra Parte. L'obbligo di riservatezza che precede non riguarda le informazioni che sono di dominio pubblico.

Ciascuna Parte del presente Contratto tratterà i dati personali delle persone fisiche dell'altra Parte in conformità ai principi stabiliti dal Regolamento Europeo 2016/679 e dal D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i. Ciascuna Parte, nei confronti dei dati che vengono comunicati e afferenti alle persone fisiche dell'altra Parte, agisce in qualità di titolare del trattamento e ha la responsabilità e la capacità di dimostrare la conformità ai principi stabiliti dalle normative in materia di trattamento di dati personali. Ciascuna Parte elabora, manualmente o elettronicamente, i dati personali delle persone fisiche dell'altra Parte in modo tale da garantire un'adeguata sicurezza. L'elaborazione dei dati personali da parte di ciascuna Parte è necessaria per l'esecuzione del presente Contratto. I dati saranno conservati per un periodo di tempo limitato all'esecuzione del presente Contratto; successivamente, saranno distrutti se non è richiesto uno specifico obbligo di conservazione in ossequio a normative in vigore al momento di sottoscrizione del presente Contratto. Le persone fisiche di ciascuna Parte possono esercitare i diritti previsti dal Reg. UE 2016/679 inviando una e-mail ai seguenti indirizzi:

- Per PMG: privacy@pmg-italia.it
- Per l'Ente Beneficiario _____

L'indirizzo di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati Personali (o Data Protection Officer – DPO) di PMG è dpo@ellediservice.it

Letto confermato e sottoscritto in data _____

L' ENTE BENEFICIARIO

(Timbro e firma)

P.M.G. ITALIA S.p.A. Società Benefit

(Timbro e firma)

A norma degli artt. 1341 e 1342 codice civile, le parti dichiarano di approvare specificamente le clausole contenute negli articoli 3) destinazione dell'autoveicolo 4) persone svantaggiate 7) durata del contratto 8) recesso dal contratto 9) restituzione dell'autoveicolo 10) clausola penale 11) diritti e obblighi della comodante 12) diritti e obblighi del comodatario 13) risoluzione del contratto 14) clausola risolutiva espressa 16) comunicazioni e notifiche 17) foro competente;

L' ENTE BENEFICIARIO

(Timbro e firma)

P.M.G. ITALIA S.p.A. Società Benefit

(Timbro e firma)

CONTRATTO PROGETTO AMBIENTALE

tra

la **SER.CO.P. a.s.c.**, con sede in Via dei Cornaggia, 33 – 20017 Rho (MI), codice fiscale e P.IVA 05728560961, in persona del suo Presidente Sig. Primo Mauri, nato a, il, di seguito nel presente contratto denominato per brevità “Ente Beneficiario”

E

la Società **P.M.G. ITALIA S.p.A. Società Benefit**, con sede legale in BOLZANO (BZ), Viale Druso 329/A, Cod. Fisc. 02776940211, in nome e per conto della quale interviene il Legale Rappresentante Sig. MARCO ACCORSI, nato a il, in seguito per brevità “PMG”;

premesse che:

- l’Ente Beneficiario e la società benefit PMG sottoscrivono contestualmente al presente contratto il “Progetto Città ad Impatto Positivo” che ha ad oggetto diverse progettualità, realizzate in sinergia con Enti Pubblici e/o Privati e/o persone, aventi tutte l’obbiettivo di migliorare le condizioni socio-ambientali della collettività di una determinata città e diffondere una cultura di impatto positivo;
- tra le predette progettualità oggetto del “Progetto Città ad Impatto Positivo” l’Ente Beneficiario e la PMG hanno convenuto di comune accordo anche la conclusione del presente contratto di Progetto Ambiente secondo i termini e le modalità di seguito indicate;
- tutto ciò premesso la PMG e l’ente Beneficiario

convengono quanto segue:**1) PREMESSE**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2) OGGETTO E FINALITA' DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha come oggetto la fornitura e la posa di un albero (del tipo_____) realizzate da PMG in apposita area verde pubblica o privata esistente sul territorio in cui ha sede l’Ente Beneficiario in conformità alle vigenti disposizioni del Regolamento Comunale applicabile e/o della legge.

Mediante il presente contratto l’Ente Beneficiario e la PMG concorrono dunque a realizzare le finalità del “Progetto Città Ad Impatto Positivo” sottoscritto contestualmente al presente contratto.

3) ESTENSIONE DEL PROGETTO AMBIENTALE

E’ inoltre prevista la fornitura e la posa di ulteriori alberi (del tipo_____) fino ad un numero massimo di n°__ alberi, in ragione delle richieste che dovessero pervenire a P.M.G. ITALIA S.p.A. in seguito ai rapporti contrattuali conclusi dagli imprenditori locali e persone fisiche (collettività) di cui alle premesse del contratto per il progetto città ad impatto positivo.

4) MODALITA' DEL PROGETTO

Contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, l'Ente Beneficiario si impegna ad indicare alla PMG il luogo in cui eseguire la posa del numero di alberi convenuto in conformità alla normativa vigente (Regolamento Comunale etc) ed applicabile.

PMG provvederà quindi alla fornitura e la posa numero di alberi convenuto, impegnandosi a sostenere ogni spesa all'uopo necessaria.

L'Ente Beneficiario si impegna entro e non oltre l'ultimo giorno di ogni trimestre successivo alla sottoscrizione del presente contratto, a rendicontare in formato multimediale gli impatti positivi generati.

PMG si impegna a diffondere la rendicontazione multimediale fornita dall'Ente Beneficiario.

5) MANUTENZIONE E CURA

Nel caso gli alberi, nel numero convenuto, siano posti in area verde privata in godimento a qualunque titolo e/o in proprietà dell'Ente Beneficiario quest'ultimo si impegna a svolgere le attività necessarie per una costante manutenzione e cura dell'albero, ivi comprese le potature estive e invernali e/o concimazioni e/o pulizie anche autunnali mediante rimozione del fogliame dal manto erboso in corrispondenza dell'albero.

Nel caso gli alberi, nel numero convenuto, siano posti in area verde pubblica il proprietario dell'area si impegna alla manutenzione e cura della stessa compatibilmente ed in conformità alla vigente disciplina applicabile (Regolamento Comunale etc)

6) RECESSO.

E' facoltà delle parti recedere dal presente contratto con preavviso di giorni 30.

In ogni caso di recesso l'Ente Beneficiario si impegna a continuare ad adempiere agli obblighi di cura e manutenzione di cui al precedente art. 4.

7) MANLEVA.

Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Ente Beneficiario manleva PMG da ogni pretesa e/o diritto e/o azione vantati e/o esercitati da terzi, anche a titolo di risarcimento danni, con riferimento alla fornitura e posa, nonché alla cura ed alla manutenzione del numero di alberi oggetto del presente contratto.

8) CESSIONE DEL CONTRATTO.

E' fatto divieto all'Ente Beneficiario di cedere a qualunque titolo il presente contratto, salvo diverso accordo scritto tra le parti.

9) RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che tutte le informazioni ovvero dati di cui verranno a conoscenza nell'esecuzione del presente contratto, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, hanno natura confidenziale e riservata e, pertanto, si impegnano a non utilizzarle o divulgarle a terzi, in qualunque modo e con qualunque mezzo, per finalità diverse da quelle di cui al presente contratto, salvo quanto richiesto dalla legge e/o sulla base di un legittimo ordine da parte dell'Autorità Giudiziaria, fermo restando in ogni caso l'obbligo di preventiva comunicazione all'altra Parte. L'obbligo di riservatezza che precede non riguarda le informazioni che sono di dominio pubblico.

Ciascuna Parte del presente Contratto tratterà i dati personali delle persone fisiche dell'altra Parte in conformità ai principi stabiliti dal Regolamento Europeo 2016/679 e dal D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i. Ciascuna Parte, nei confronti dei dati che vengono comunicati e afferenti alle persone fisiche dell'altra Parte, agisce in qualità di titolare del trattamento e ha la responsabilità e la capacità di dimostrare la conformità ai principi stabiliti dalle normative in materia di trattamento di dati personali. Ciascuna Parte elabora, manualmente o elettronicamente, i dati personali delle persone fisiche dell'altra Parte in modo tale da garantire un'adeguata sicurezza. L'elaborazione dei dati personali da parte di ciascuna Parte è necessaria per l'esecuzione del presente Contratto. I dati saranno conservati per un periodo di tempo limitato all'esecuzione del presente Contratto; successivamente, saranno distrutti se non è richiesto uno specifico obbligo di conservazione in ossequio a normative in vigore al momento di sottoscrizione del presente Contratto. Le persone fisiche di ciascuna Parte possono esercitare i diritti previsti dal Reg. UE 2016/679 inviando una e-mail ai seguenti indirizzi:

- Per PMG: privacy@pmg-italia.it
- Per l'Ente Beneficiario _____

L'indirizzo di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati Personali (o Data Protection Officer – DPO) di PMG è dpo@ellediservice.it

10) MODIFICAZIONI CONTRATTUALI.

Nessuna aggiunta o modifica alle statuizioni contenute nel presente accordo sarà considerata valida ed efficace dalle Parti se non effettuata in forma scritta e sottoscritta da entrambe.

11) LEGGE APPLICABILE E FORO ESCLUSIVO CONTROVERSIE.

Il presente accordo è regolato dalla legge italiana, e per ogni controversia relativa al presente Contratto, comprese quelle relative alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

12) CLAUSOLE FINALI.

Le Parti dichiarano di eleggere domicilio ai fini del presente accordo presso le rispettive sedi legali indicate in epigrafe.

Ogni comunicazione afferente il presente accordo dovrà essere inviata per iscritto tramite raccomandata a.r. ovvero tramite posta elettronica certificata, rispettivamente, per la PMG al seguente indirizzo pec pmgitalia@blqpec.it e per l'Ente Beneficiario al seguente indirizzo pec _____.

La registrazione del presente accordo in caso d'uso sarà a carico della parte che ne ha determinato la necessità.

Fermo il disposto degli artt. 1367 e 1419 c.c., le Parti convengono che, per l'ipotesi in cui una delle clausole del presente contratto sia, in tutto o in parte, invalida e/o inefficace, la stessa dovrà intendersi automaticamente sostituita dalla norma imperativa che regola la materia oggetto della clausola stessa e la cui violazione è causa di detta invalidità e/o di detta inefficacia.

Le parti si impegnano a scambiarsi il presente contratto, debitamente datato e sottoscritto, anche mediante pec.

Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto è stato concordato in ogni sua parte, pertanto non trovano applicazione gli articoli 1341 e 1342 c.c.

Letto confermato e sottoscritto in data __/__/2023.

L' ENTE BENEFICIARIO

P.M.G. ITALIA S.p.A. Società Benefit

(Timbro e firma)

(Timbro e firma)

Fermo restando che il presente contratto è stato concordato dalle parti in ogni sua parte, per quanto occorrer possa le medesime parti concordano di approvare comunque specificamente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1341, comma 2 cod. civ. le seguenti clausole: 6 (Recesso), 7 (Manleva), 8 (Cessione del contratto), 11 (Legge applicabile e foro esclusivo delle controversie) e 12 (Clausole finali).

L' ENTE BENEFICIARIO

P.M.G. ITALIA S.p.A. Società Benefit

(Timbro e firma)

(Timbro e firma)